

ha chiesto l'autorizzazione a introdurre il giudizio di divisione endoesecutiva, trattandosi di immobile in quote indivise (1/2 in capo al debitore esecutato [REDACTED] 1/2 in capo alla comproprietaria non esecutata [REDACTED])

In sede divisionale i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore ad agire *in executivis* e, di riflesso, la carenza di legittimazione a chiedere la divisione endoesecutiva dell'immobile pignorato.

Tanto perché la documentazione prodotta dall'attore non sarebbe in grado di provare l'avvenuta cessione del credito dalla cedente UNICREDIT S.p.a.

Hanno altresì richiesto di dichiarare improcedibile la domanda per non avere la controparte depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la documentazione ipocatastale.

Ancora in via subordinata hanno chiesto che il giudice proceda alla nomina dell'Esperto per la determinazione del valore delle quote affinché si proceda al progetto di divisione.

Con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al difensore antistatario.

Si è costituita la convenuta FINO 2 SECURITISATION la quale ha dedotto la sufficienza della documentazione depositata a corredo della legittimazione processuale.

In particolare, la convenuta ha evidenziato che la dichiarazione del creditore cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è sufficiente e determinante ai fini della comprova della legittimazione attiva.

Ha altresì dato atto delle evidenze contenute nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 93 dell'8.7.2017 e del sito internet ivi citato in cui, tra la documentazione a supporto, vi è l'elenco dei debitori inclusi nell'operazione di cessione, tra cui sarebbe compreso Altavilla (identificato con un codice numerico) (v. nota dell'attore del 25.7.2024).

Ha dato atto di aver prodotto la documentazione ipocatastale.

"Si chiede pertanto che il Giudice voglia ammettere la CTU per la valutazione del bene qualora non ritenga sufficiente la perizia depositata in sede di esecuzione immobiliare, altrimenti fissare la vendita del bene oggetto del giudizio di divisione" (v. nota dell'11.09.2024).

Ritiene il giudice che le eccezioni dei convenuti non siano accoglibili.

1. L'eccezione dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] circa la mancata tempestiva produzione della documentazione ipocatastale è stata già vagliata con l'ordinanza del 30.5.2024 e non è ostativa alla vendita alla stregua del principio espresso dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 10067/2020 citata nella detta ordinanza del 30.5.2024.

2. Circa il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in via preliminare, si osserva come appaia fortemente dubbio che i convenuti possano eccepire tale difetto in questa sede.

Nell'ordinanza che ha introdotto il presente giudizio divisionale si dà atto come le parti abbiano convenuto sull'antieconomicità della vendita della quota indivisa e sull'indivisibilità dell'immobile.

Gli stessi convenuti hanno chiesto o comunque non si sono opposti all'introduzione del giudizio di divisione, in tal modo implicitamente rinunciando a fare valere eccezioni (quale quella del difetto di legittimazione attiva dell'attore/già creditore intervenuto in sede esecutiva) logicamente incompatibili con tale sbocco processuale (non potendosi all'evidenza procedere alla divisione endoesecutiva su istanza di un soggetto non munito di titolo esecutivo).

Ad ogni modo, volendo scendere nel merito solo per maggiore esaustività, le eccezioni dei

convenuti Altavilla e Paladino circa il difetto di titolarità della posizione soggettiva in capo all'attore sono superate dalla dichiarazione della cedente (v. allegato alla nota del 25.7.2024 dell'attore) e dal possesso del titolo esecutivo in capo al cessionario (v. allegato alla medesima nota), elementi rilevanti e decisivi secondo la Corte di cassazione (ord. n. 10200/2021) per comprovare la cessione del credito (tanto da essere stati ritenuti ammissibili anche in grado di appello).

Inoltre, solo a rafforzare quanto sopra, si noti che copiando e incollando sul *browser* il *link* indicato dall'attore, contenuto nell'avviso pubblico di cessione, si rinviene il documento citato dall'attore (depositato con la nota del 25.7.2024) nel quale è contenuto il numero nella CE.RI. (Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia) del debitore.

La riconducibilità del numero identificativo alla persona del debitore è confermata dal documento prodotto dall'attore sempre con la nota del 25.7.2024.

Tutti questi elementi globalmente considerati comprovano, nell'opinione del giudice, che la cessione a titolo particolare del credito sia stata idoneamente provata.

3. Il manufatto oggetto di domanda divisionale appare unico e non comodamente divisibile essendo costituito da:

- appartamento uso civile abitazione sito a piano terra, composto da due locali e servizi con annesso cortile di proprietà esclusiva, facente parte di complesso residenziale;
- vano autorimessa posto in corpo separato a piano seminterrato del medesimo complesso, accessibile da rampa carrabile e/o vano scala aperto.

Le censure avverso l'elaborato di stima non sono circoscritte e pertanto non occorre disporre la rinnovazione.

Va osservato, a tal riguardo, che alla luce della vendita dell'intero appare sufficiente la stima nei termini in atti.

La ripartizione del ricavato in forza delle rispettive quote dei convenuti [REDACTED] E [REDACTED] potrà essere effettuata agevolmente ai fini distributivi dal Professionista delegato nominato.

Sulle spese

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

Le stesse sono liquidate secondo i parametri del giudizio di cognizione, scaglione da € 52.001 a 260.000, con l'applicazione di un parametro minimo atteso il mancato espletamento di prove costituenti, l'utilizzo del modulo decisorio semplificato ex art. 281 sexies c.p.c. e al fine di calibrare lo scaglione con l'effettivo valore della causa (valore della massa attiva da dividere).

Può escludersi dal computo delle spese la fase istruttoria/trattazione alla luce della natura ulteriormente semplificata del giudizio divisorio endoesecutivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di divisione dell'attore mediante vendita dell'immobile e per l'effetto dispone quanto segue al punto 3);
- 2) condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare all'attore le spese legali che si quantificano in € 4.217,00 per compenso professionale (oltre al 15% sul compenso totale per spese generali), oltre a IVA e CPA come per legge;
- 3) rilevato che il bene immobile pignorato per quota indivisa non risulta COMODAMENTE DIVISIBILE

in natura e che nessuno dei comproprietari ne ha chiesto l'attribuzione;
considerato che dalla lettura della perizia si evince, per le sue caratteristiche, l'indivisibilità in natura dell'immobile caduto in comunione;
visti gli artt. 785 e 788 c.p.c.,
dichiara procedersi allo scioglimento della comunione tra [REDACTED] e [REDACTED]
relativa ai beni indicati nella perizia di stima
in conseguenza e per effetto dell'avvenuta vendita;
ritenuto di dover delegare il compimento delle operazioni di vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591-bis c.p.c. così come richiamato dall'art. 788 c.p.c.;

DISPONE PROCEDERSI ALLA VENDITA

dei beni immobili indicati esattamente nella relazione di stima del perito, secondo la divisione in lotti dal medesimo proposta e al prezzo indicato al netto delle decurtazioni operate, **con applicazione dell'art. 41 TUB se richiesto a verbale**;
tenuto conto che tutte le vendite disposte devono svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;
considerato che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate dai creditori ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;
valutato di adottare il modello di vendita telematica asincrona di cui all'art. 24 D.M. 26.2.2015 n. 32;

DELEGA LE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DELL'ART. 591-BIS C.P.C.

al dott./la dott.ssa, avvocato, commercialista, notaio in Pavia, Voghera, Vigevano:

ELISA RIZZI

DELEGA L'ESECUZIONE DELLA PUBBLICITÀ PREVISTA SUI MEZZI PUBBLICITARI SOTTO INDICATI

ai Gestori della pubblicità ASTALEGALE.NET S.P.A., ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. e GRUPPO EDICOM S.P.A.

DELEGA L'ESECUZIONE DELLA PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E LA GESTIONE DELLA VENDITA TELEMATICA A MEZZO DEL PROPRIO PORTALE DEDICATO

- per le procedure il cui numero di ruolo termina con le cifre **0-1-2** alla Società **Gruppo Edicom S.p.a.**;
- per le procedure il cui numero di ruolo termina con le cifre **3-4-5** alla Società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.**;
- per le procedure il cui numero di ruolo termina con le cifre **6-7-8-9** alla Società **Astalegale.net S.p.A.**

Il gestore è conseguentemente tenuto a effettuare il pagamento del contributo previsto tramite la provvista ricevuta dal Professionista delegato.

Autorizza la Cancelleria ad inserire nel registro informatico SIECIC della procedura la suindicata Società con il codice fiscale del legale rappresentante.

**Il giudice
dispone**

- che la vendita giudiziaria sia pubblicizzata attraverso la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita e della perizia con oscuramento dei dati sensibili, comprese foto e planimetrie, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte su:

- il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 490, primo comma, c.p.c. e dell'art. 631-bis c.p.c., a cura del gestore della vendita telematica;
 - i siti www.astegiudiziarie.it, www.asteanunci.it e www.astalegale.net, a cura delle società titolari dei rispettivi portali che attiveranno, altresì, il servizio di vetrina permanente degli immobili in vendita;
 - i siti commerciali www.idealista.it, www.casa.it, www.subito.it e www.bakeca.it, a cura del gestore della vendita telematica;
- che sia realizzato il *virtual tour* 360°, a cura del gestore della vendita telematica e su richiesta del Custode, per tutti gli immobili con valore di stima pari o superiore a € 200.000,00 ad eccezione dei terreni, delle costruzioni non agibili e dei ruderi;
- che i gestori della pubblicità inseriscano sul sito del Tribunale di Pavia i *link* attivi dei suddetti siti di proprietà, evidenziando che ivi gli utenti possono reperire ogni avviso di vendita in relazione alle procedure esecutive iscritte presso il Tribunale stesso.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA DELEGA DI VENDITA

Il Professionista delegato prende visione del fascicolo telematico e:

- procede preliminarmente ad un controllo sulla regolarità processuale degli atti (avendo cura di verificare la corretta estensione del contraddittorio ai creditori iscritti e non intervenuti e ai comproprietari non intervenuti) e sulla perizia di stima depositata dall'esperto (con particolare riferimento all'indicazione delle corrette iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, all'opportunità della divisione in lotti operata in relazione allo stato dei luoghi, alla corretta applicazione degli adeguamenti di stima);
- procede a verificare la regolare costituzione del fondo spese;
- deposita entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento di incarico una relazione preliminare dando conto delle suddette attività ai sensi dell'art. 591-bis, comma diciassettesimo, c.p.c.;
- salvo diversa determinazione del G.E., individua il prezzo base d'asta utilizzando la perizia (valore di stima al netto delle riduzioni operate dallo stimatore), operando l'arrotondamento all'euro superiore o inferiore in caso di valore con decimali;
- stabilisce il termine non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascun lotto e, comunque, avendo cura di espletare almeno tre esperimenti di vendita all'anno;
- redige l'avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. secondo il modello aggiornato fornito dall'ufficio, che comprende:
 - la descrizione sommaria di tipo commerciale, catastale e urbanistica del compendio pignorato, riportando le indicazioni previste dall'art. 173-*quater* disp. att. c.p.c., con la precisazione che lo stesso viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura e con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù già in essere, senza garanzia per vizi o mancanza di qualità;
 - il prezzo base d'asta;
 - l'indicazione dei siti internet www.astegiudiziarie.it, www.asteanunci.it e www.astalegale.net dove è pubblicata la relazione di stima e degli altri siti internet commerciali suindicati dove è pubblicato un annuncio di vendita;
 - l'indicazione della modalità della VENDITA TELEMATICA ASINCRONA;
 - le modalità di presentazione dell'offerta telematica, di versamento della cauzione e suo ammontare, il codice IBAN del conto corrente intestato alla procedura, la data e l'ora fissate per la deliberazione sull'offerta e per l'inizio della gara tra gli offerenti, da

- l'indicazione del termine non prorogabile di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo sul conto corrente intestato alla procedura (in caso di applicazione dell'art. 41 TUB, il saldo prezzo deve essere comunque versato sul conto della procedura e il Professionista delegato, trattenute le somme prevedibilmente necessarie per le spese di procedura, provvederà a versare il dovuto al creditore fondiario nel più breve tempo possibile, non oltre dieci giorni);
- la precisazione che L'IMMOBILE È VENDUTO OCCUPATO se abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare e che la liberazione è attuata dal custode, dopo l'emissione del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario/assegnatario senza spese a suo carico, salvo che quest'ultimo, con istanza scritta comunicata al Professionista delegato o al Custode con mezzo tracciabile (pec, raccomandata a.r. o raccomandata a mani), dichiara che voglia attuare da sé, per mezzo dell'Ufficiale giudiziario l'ingiunzione di liberazione contenuta nel decreto di trasferimento;
- l'indicazione che tutte le attività, che a norma degli artt. 571 e ss c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono eseguite presso il recapito fornito dal Professionista delegato;
- l'indicazione che sono a carico della parte aggiudicataria le tasse e le imposte della vendita nonché una quota del compenso del Professionista delegato (ai sensi dell'art. 2, comma 7, DM 15.10.2015, n. 227), i cui importi devono essere determinati a cura del delegato e versati dall'aggiudicatario unitamente al saldo del prezzo;
- il riferimento e i recapiti del custode nominato dal giudice;

- ## DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Le offerte di acquisto possono essere presentate esclusivamente in via telematica entro le 12 del giorno precedente la data fissata per il loro esame, ad eccezione del sabato e festivi.

Sono dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto; le offerte inferiori di oltre un quarto al valore dell'immobile come determinato nell'avviso di vendita; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità indicate nell'avviso di vendita.

Nel caso di presentazione di una sola offerta valida (secondo i requisiti stabiliti nell'avviso di vendita), anche se l'offerente non si collega alla piattaforma di gestione della vendita:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta, il Professionista delegato aggiudica il compendio pignorato all'offerente;
- se l'offerta è inferiore in misura non superiore ad $\frac{1}{4}$ del prezzo base d'asta, il Professionista delegato aggiudica il compendio pignorato all'offerente, salvo che:
 - ritenga di rimettere gli atti al G.E., motivando sull'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova vendita;
 - sia stata presentata un'istanza di assegnazione.

Nel caso di presentazione di più offerte valide (secondo i requisiti stabiliti nell'avviso di vendita), il Professionista delegato invita gli offerenti alla gara telematica asincrona, partendo dall'offerta più alta.

Gli offerenti partecipano telematicamente alla gara attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro tramite sms. La gara ha durata sino alle ore 15 del giorno successivo la data fissata per l'esame delle offerte, facendo attenzione che questo non cada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante può effettuare offerte in aumento, nel rispetto dell'importo minimo stabilito nell'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa è prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti, in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara ha luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene deve essere definitivamente aggiudicato dal Professionista delegato a chi ha effettuato l'offerta più alta sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

In difetto di offerte in aumento, il Professionista delegato referente della procedura dispone la vendita a favore del migliore offerente essendo determinanti, a parità di prezzo offerto, l'importo della cauzione prestata, la forma, i modi e i tempi di presentazione dell'offerta e del pagamento del prezzo, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

All'offerente che non risulta aggiudicatario deve essere restituita la cauzione mediante bonifico sul conto corrente da cui la stessa è pervenuta.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando l'originale della procura speciale notarile, ovvero la copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Il creditore che è assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Sia nel caso in cui nessun offerente partecipi alla gara, sia nel caso in cui la gara abbia luogo, ma il prezzo offerto o raggiunto all'esito della gara è inferiore di non più di un quarto del prezzo base d'asta, il Professionista delegato aggiudica il bene al miglior offerente (come sopra individuato), salvo che:

- ritenga di rimettere gli atti al G.E., motivando sull'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova vendita;
- sia stata presentata istanza di assegnazione.

Il Professionista delegato redige il verbale relativo alle operazioni di vendita.

In tutti i casi di asta deserta e per il caso di mancanza di provvedimenti di assegnazione *ex artt.* 588 e 589 c.p.c., il Professionista delegato procede con un nuovo esperimento di vendita, con le medesime modalità e con riduzione del prezzo base d'asta del 25%.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, il Professionista delegato deve ottenere dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 585, ultimo comma, c.p.c., con dichiarazione scritta le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio.

ATTIVITA' DELEGATE SUCCESSIVE ALLA GARA

Il Professionista delegato, ai sensi dell'art. 591-*bis*, u.c., c.p.c. dopo ciascun esperimento di vendita, a decorrere dal deposito del rapporto iniziale, relaziona sulle attività compiute (pubblicità effettuata, numeri di esperimenti di vendita, valori di asta, ragioni della mancata vendita, costi maturati, eventuali problemi relativi alla custodia, previa acquisizione di relazione del custode, e ogni altra indicazione ritenuta utile); salva l'avocazione della delega da parte del GE, provvede ad esperire nuovi tentativi di vendita al prezzo automaticamente ribassato del 25%, fino al limite di € 15.000,00, raggiunti i quali rimette il fascicolo al G.E. per i provvedimenti di competenza *ex art.* 164-*bis* disp. att. c.p.c., previa acquisizione di apposita relazione aggiornata del custode.

Il Professionista delegato provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.

Il Professionista delegato predispone il decreto di trasferimento compatibilmente con i tempi previsti dal nuovo protocollo con l'Agenzia delle Entrate (con le seguenti modalità: liquida le imposte e richiede all'aggiudicatario il versamento delle stesse, unitamente al prezzo, ma con due versamenti differenti, entrambi da effettuarsi sul conto corrente della procedura; provvede quindi al pagamento delle imposte con il modello F23).

In caso di mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento, dà tempestiva comunicazione al GE.

Il Professionista delegato, con la bozza di decreto di trasferimento, deposita la prova della pubblicità effettuata, le visure catastali ventennali e le ispezioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato aggiornate almeno al giorno precedente il deposito della bozza, la prova del versamento del saldo prezzo, nonché i documenti fiscalmente rilevanti.

Salvo il caso in cui l'aggiudicatario abbia rinunciato espressamente alla liberazione dell'immobile, il Professionista delegato deposita, unitamente alla bozza di decreto ma con atto separato, la bozza di ordine di liberazione, secondo il modello fornito dall'ufficio con esatta indicazione dell'indirizzo e delle indicazioni catastali del bene.

Spetta al delegato la richiesta alla cancelleria della copia del decreto di trasferimento registrato da inviare all'aggiudicatario, al quale potrà addebitare il relativo costo.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto da parte del giudice, il Professionista delegato esegue gli incombeni di cui all'art. 591-*bis*, comma secondo, n. 11, c.p.c.; è autorizzato a prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, essendo spese a carico della procedura esecutiva; invita i creditori a depositare le note di precisazione dei crediti e le note spese dei propri legali entro 45 giorni.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per il deposito delle note di precisazione del credito, deposita il progetto di distribuzione e la nota di liquidazione del proprio compenso. Nel caso di liberazione dell'immobile a cura del custode, la bozza di progetto di

distribuzione deve essere depositata solo al momento della completa attuazione della liberazione e dell'indicazione delle spese da parte del custode.

Il Giudice, avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 591 *bis*, comma secondo e 596, comma quarto, c.p.c., dispone di non delegare l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione al Professionista delegato. L'udienza è quindi celebrata dal giudice dell'esecuzione, in presenza o con il deposito di note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.* o nella diversa forma che il giudice dell'esecuzione intenda adottare.

Decorso il termine di venti giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione per la proposizione delle eventuali opposizioni, il Professionista delegato effettua i pagamenti (anche con la modalità *home banking* dispositiva) nei modi indicati nell'ordinanza di approvazione del progetto stesso.

Nei successivi dieci giorni, il Professionista delegato deposita il rapporto riepilogativo finale delle attività svolte in esecuzione del piano stesso e comunque successive al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico, impiegando il modello standard fornito dall'Ufficio e allegando idonea documentazione fiscale e bancaria dalla quale si evincano tutti i beneficiari dei pagamenti, compreso il beneficiario del pagamento eseguito contestualmente all'estinzione del conto.

Invita il Professionista delegato a formulare tempestiva e motivata istanza di proroga laddove fosse nell'impossibilità di rispettare i termini indicati nella presente delega.

Si comunichi al Professionista nominato, agli altri ausiliari e alle parti costituite.

La presente ordinanza deve essere notificata (anche a mezzo pec) a cura del Professionista delegato ai creditori beneficiari di prelazione iscritta non comparsi all'udienza.

Viene costituito un fondo spese pubblicità, **da versarsi a semplice richiesta del Professionista delegato**, ed entro trenta giorni dalla richiesta, così composto:

€ 1.000,00 quale fondo per pubblicità (**per singolo lotto**) oltre ad € 100,00 per lotto in vendita quale fondo per pubblicazione sul portale vendite pubbliche; **tale fondo spese verrà richiesto dal delegato al procedente per ogni tornata pubblicitaria.**

Il Delegato, ricevuto il fondo spese, provvederà ad aprire conto corrente bancario su cui le somme verranno riversate, conto che sarà utilizzato anche per i depositi cauzionali dei soggetti che parteciperanno all'asta in via telematica.

Il Delegato potrà operare sul detto conto corrente con ogni modalità, anche *home banking* dispositiva.

Il delegato provvederà a pagare con il medesimo fondo il Gestore per le pubblicità effettuate.

Le spese di pubblicità indicate dal Gestore saranno a carico del creditore procedente o del creditore ipotecario di primo grado se diverso.

Ricorda all'attore, o comunque alla parte che rivesta nella coeva procedura esecutiva la posizione di creditore procedente o ipotecario di primo grado, di versare l'acconto sul compenso del custode di € 250,00 oltre iva liquidato nel decreto *ex art. 569 c.p.c.* ove non abbia già provveduto.

L'espressione di G.E., ovunque ricorra, deve intendersi sostituita con Giudice.

Si ricorda al Professionista l'importanza di verificare il rispetto dei tempi di versamento del fondo spese anche ai fini della possibile responsabilità *ex Legge n. 89/2001*.

Si comunichi al Professionista nominato, agli altri ausiliari e alle parti costituite.

